

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell' art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.2011, n.118.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 3 del 15 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell' art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai Servizi comunali, per i diversi residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento, mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021 - 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 8.540,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 8.540,00

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 331.903,13
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 21.446,10
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 310.457,03

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato in data 06/07/2021 ns. prot. 3115/2021 ai sensi dell'art. 210 del CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, come prescritto

dall' articolo 185 della predetta L.R. 03/05/2018 nr. 2, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

AD UNANIMITÀ di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti, sia sulla presente proposta che per l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020 ai fini della predisposizione del rendiconto, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza riepilogati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, stabilendo che i residui attivi e passivi conservati ammontano rispettivamente ad € 1.751.907,23.= e ad € 796.310,33.=;

2. di approvare la cancellazione dal rendiconto 2020 di residui attivi pari ad € 300.894,43.= e di residui passivi pari ad € 36.758,72.= derivanti dagli esercizi 2019 e precedenti, come riepilogati nell'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 8.540,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 8.540,00

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 331.903,13
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 21.446,10
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 310.457,03

4. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, secondo quanto indicato nell'allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le spese dell'esercizio finanziario 2019, a seguito dell'operazione di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31.12.2020;

5. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione esercizi 2021-2023 e del corrispondente PEG, secondo quanto indicato nell'allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2020 e il conseguente adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata ed in spesa dei relativi esercizi;

6. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;

7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti

locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.